

COLAZIONE DI LAVORO



incontro a cura del Gruppo Lavoro e Previdenza
dell'Ordine di Torino

INAIL - CNDCEC
siglato il nuovo protocollo d'intesa

Dott.ssa Luisella FONTANELLA – Commercialista in Torino

Giovedì 20 febbraio 2025

Premesso che



- f) Gli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili sono abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché degli adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei datori di lavoro e degli imprenditori artigiani;
- g) L'attività professionale in ambito lavoristico è conseguenza immediata del riconoscimento legale della professione degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Premesso che



- f) Gli iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili sono abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché degli adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei datori di lavoro e degli imprenditori artigiani;
- g) L'attività professionale in ambito lavoristico è conseguenza immediata del riconoscimento legale della professione degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Premesso che



- j) il CNDCEC vuole agevolare la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro e delle pratiche di prevenzione;
- k) l'INAIL e il CNDCEC hanno interesse a porre in essere ogni opportuna iniziativa per migliorare il rapporto di collaborazione tra loro esistente, allo scopo precipuo di migliorare la qualità del servizio offerto all'utenza;
- l) sul sito web del CNDCEC è consultabile l'Albo unico nazionale, recante i dati anagrafici degli iscritti negli Albi tenuti da tutti gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

L'obiettivo del protocollo

Articolo 1



- ✓ porre in essere ogni opportuna iniziativa per migliorare il rapporto di collaborazione;
- ✓ fornire agli utenti un servizio professionale di elevata qualità, finalizzato a una sempre più efficiente gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- ✓ migliorare i servizi e rendere più semplici gli adempimenti a carico dei datori di lavoro



Materie di confronto

Articolo 2



- applicazione o aggiornamento delle **tariffe dei premi**;
- sviluppo, perfezionamento e fruibilità dei servizi telematici dedicati all'invio delle **denunce obbligatorie** e delle altre comunicazioni poste dalla legge in capo ai datori di lavoro;
- analisi della **denuncia annuale dei salari** e degli adempimenti connessi, in particolare in occasione di importanti e specifiche modifiche normative;
- disamina delle problematiche in materia di **recupero dei crediti** contributivi;
- analisi dell'**attività di vigilanza** espletata dall'INAIL, al fine di migliorare i comportamenti delle aziende assistite dagli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- ricorsi amministrativi.**

Servizi digitali

Articolo 4



L'INAIL, considerata la necessità di **garantire la legittima operatività dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** per l'assolvimento degli obblighi dei datori di lavoro e/o dipendenti che rappresentano, assicura l'erogazione di servizi digitali che consentano l'accreditamento dei professionisti all'Istituto e la **verifica del relativo stato di iscrizione nell'Albo professionale nonché la gestione delle deleghe delle Società di professionisti.**

....omissis

Repressione dell'abusivismo professionale



... omissis..

l'INAIL e il CNDCEC concordano di intraprendere ogni azione utile per contrastare e reprimere il fenomeno dell'abusivismo.

Il CNDCEC s'impegna a porre in essere ogni misura idonea, anche di carattere disciplinare, in caso di accertate infrazioni al codice deontologico, anche riferite ai rapporti con l'INAIL, e di eventuali comportamenti non conformi all'etica e al decoro professionale da parte dei propri iscritti.

Contenimento e gestione del contenzioso

Articolo 6



L'INAIL e il CNDCEC si impegnano a contenere al massimo il contenzioso giudiziario in materia assicurativa, attivando, a tal fine, ogni opportuno strumento, fra cui **le consultazioni preventive sull'applicazione di norme** che potrebbero portare ad un incremento del contenzioso.

Attività di formazione e informazione

Articolo 7



Le Parti riconoscono l'importanza delle attività di formazione, aggiornamento e conoscenza e concordano, pertanto, sull'opportunità della **partecipazione reciproca ai rispettivi momenti formativi**. In coerenza e nel quadro dell'obiettivo del miglioramento qualitativo dei servizi, l'INAIL promuove iniziative volte alla diffusione delle tecnologie utilizzate al fine di consentire alla CNDCEC di integrare i propri applicativi con quelli dell'INAIL al fine di realizzare il miglioramento del servizio offerto, rafforzando il rapporto di fiducia con gli utenti

Rapporti a livello centrale e territoriale

Articolo 8



Ferma restando l'autonomia gestionale ed organizzativa delle sue strutture territoriali, l'INAIL si adopererà affinché, a livello periferico, **vengano predisposte modalità di accesso agli Uffici dedicate**, anche allo scopo di prevenire reprimere ogni attività da parte di soggetti non abilitati.

Le novità del periodo



APPLICAZIONE DEL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI AI LAVORATORI GIÀ IMPIEGATI IN PICCOLE IMPRESE

La Corte Costituzionale ha stabilito che ai lavoratori di piccole imprese assunti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015, **non si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo previsto per i contratti a tutela crescente.**

Questo avviene nel caso in cui il datore di lavoro superi la soglia dimensionale di 15 occupati nell'unità produttiva a seguito di assunzioni a tempo indeterminato intervenute dopo l'entrata in vigore del decreto.

Corte Costituzionale Sentenza n. 44 del 19 marzo 2024

DISPONIBILE “PRISMA” A SUPPORTO DEI DATORI DI LAVORO

“PRISMA” (prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale)

Consente di controllare se il lavoratore ha o meno contributi ante 1996, o se ha presentato domanda di riscatto o di accredito figurativo di contributi che si collocano temporalmente prima del 1° gennaio 1996.

La procedura emette un prospetto informativo nel quale è riportata la data in cui risulta presente il 1° contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1/01/96, oppure l'informazione della presenza di una domanda di accredito figurativo o riscatto relativo a periodi antecedenti il 1/01/96.

Riporta, inoltre la data dell'eventuale opzione per il sistema contributivo per i lavoratori con contributi ante 1° gennaio 1996, anche con riferimento a casse pensionistiche professionali obbligatorie

RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITÀ

UOMO - DONNA:



SLITTA IL TERMINE DI TRASMISSIONE AL 15 LUGLIO 2024

Con Notizia del 10 aprile 2024 il Ministero del Lavoro rende noto che il predetto rapporto, in relazione al biennio 2022-2023, potrà essere redatto **dal 3 giugno al 15 luglio 2024**.

Il Ministero comunica, inoltre, che è in corso una revisione dell'applicativo informatico al fine di semplificarne la presentazione e restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022.

CASSAZIONE: PAUSA RETRIBUITA DURANTE L'ORARIO DI LAVORO



Con ordinanza n. 8626 del 1° aprile 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore delle pause retribuite di dieci minuti, l'onere del lavoratore di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la prestazione di una attività giornaliera superiore alle sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita.

Le modalità alternative, così come il godimento di riposi compensativi, devono essere, invece, provati dal datore di lavoro.

MIN.INTERNO: STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI E LAVORO DA REMOTO



Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2024, Decreto 29 febbraio 2024.

Modalità e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale.

Il decreto fissa le modalità e i requisiti per l'ingresso ed il rilascio del permesso di soggiorno, nonché le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del relativo permesso di soggiorno e definisce i limiti minimi di reddito del richiedente e le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere

SIMULATORI DI CALCOLO INPS PER SANZIONI CIVILI E PIANO DI AMMORTAMENTO



Con messaggio 29.12.2023, n. 4718 l'Inps ha comunicato la realizzazione di 2 nuovi servizi di simulazione interattiva che consentono di calcolare le sanzioni civili dovute per l'omesso o ritardato versamento dei contributi (Calcolo Sanzioni Civili) e il piano di ammortamento per la regolarizzazione mediante rateazione dell'esposizione debitoria (Piano di ammortamento). Lo strumento "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento" è disponibile, tramite il percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > "Strumenti" > "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento", oppure, digitando "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento" nel campo di ricerca testuale nella homepage.

Il servizio consente l'accesso a due distinte sezioni: la prima, a uso dei contribuenti che abbiano omesso di versare o che hanno pagato in ritardo l'importo dei contributi rispetto alla data di scadenza legale, consente di calcolare le sanzioni civili dovute per l'omesso o ritardato versamento dei contributi nella misura della morosità o dell'evasione (art. 116, c. 8, lett. a) e b) L. 388/2000) dalla data di scadenza legale alla data della simulazione; la seconda sezione consente l'accesso a un simulatore per il calcolo del piano di ammortamento per la regolarizzazione mediante la rateazione dell'esposizione debitoria.